

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 1618 del 23/10/2019

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “AMETEK S.R.L.” DI UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA SPETTROMETRIA INTEGRATO “DSPEC-LF” S/N 14072023 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE FISICA AMBIENTALE DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “SERVIZI–SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

PREMESSO che presso la “Sezione Fisica Ambientale” del Distretto provinciale di Pescara è in dotazione un sistema di spettrometria gamma con rivelatore al germanio iperpuro modello GEM 28185-P-S PV-1 s/n 30-TP40-168A Sigla ID PE/FIS/04 (costruttore EG&G ORTEC U.S.A. ora AMETEK S.r.l.), composto da: “rivelatore al germanio Profile” s/n 54-TP13508A, “Sistema spettrometria integrato” s/n 14072023, “sistema raffreddamento elettrico” s/n 140403ER, “modulo di controllo per x-cool” s/n 14231920), acquistato nell’ambito della Convenzione Arta-Regione Abruzzo per l’implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale dalla società AMETEK S.p.a. di Robecco sul Naviglio (MI), utilizzato per il monitoraggio radioattività ambientale;

ACQUISITA la richiesta, allegata alla presente (***Allegato 1***), effettuata all’Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti” dell’Arta con Prot.n°0050187 del 21.10.2019, avente ad oggetto “*Accettazione preventivo n. 219R113 del 19.07.2019 di AMETEK SRL per riparazione catena di misura per spettrometria gamma*”, con la quale si richiede la riparazione del rivelatore al germanio iperpuro modello GEM 28185-P-S PV-1 s/n 30-TP40-168A Sigla ID PE/FIS/04, il quale è parte integrante del sistema di spettrometria gamma suddetto;

CONSIDERATO che nella suddetta richiesta viene dichiarato dal RUP che “*la strumentazione è caratterizzata da tecnologie proprietarie della casa madre statunitense Ortec e dunque il controllo e la riparazione può essere curata con celerità e affidabilità adeguate dalla ditta AMETEK, che la Ortec rappresenta in Italia*” e che “*si tratta di apparecchiature particolarmente sofisticate, che richiedono specifiche attività tecniche che possono essere condotte con l’accuratezza necessaria dalla casa madre*”;

PRESO ATTO delle suddette ragioni tecniche, dichiarate dal RUP, le quali hanno portato a richiedere il preventivo per la riparazione della strumentazione, esclusivamente alla ditta produttrice AMETEK Srl, ritenuta dal RUP l’unica in grado di effettuare una adeguata riparazione della stessa, senza ulteriore ricerca di altre società comunque molto difficili da rinvenire sul mercato;

DATO ATTO della necessità e dell’impellenza della riparazione, in quanto la strumentazione in questione viene regolarmente utilizzata per l’attuazione del Piano Regionale per il controllo della radioattività ambientale della Regione Abruzzo (PPRIC 2016-2019), per il popolamento della banca dati nazionale RADIA di ISPRA e per le misurazioni su campioni di acqua destinata al consumo umano necessarie per le indagini preliminari propedeutiche al piano di controllo regionale previsto dalla Legge n.28 del 2016 e per la successiva attuazione del piano stesso;

PRESO ATTO che alla suddetta richiesta viene allegato il Preventivo Nr.219R113 del 19.07.2019, fornito dalla ditta AMETEK S.r.l., acquisito al ns.Prot.n°0027895 del 29.06.2018 (***Allegato 2***);

PRESO ATTO, secondo quanto suddetto, dell’urgenza di effettuare l’intervento di riparazione del suddetto modulo e della dichiarazione del RUP circa le ragioni tecniche che determinano, secondo quanto dichiarato dal RUP, l’esclusività della fornitura;

VISTO l’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all’art.1 comma 1;



VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*" (comma 1), specificando che "*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*" (comma 2) "*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a))*;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO l'art.63 "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale



sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”* (comma 1), specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....”* (comma 2) *“...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...”* (lett b) nella circostanza in cui *“la concorrenza e’ assente per motivi tecnici”* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”*;

PRESO ATTO della assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta AMETEK S.r.l. con propria “DICHIARAZIONE di esclusività prodotti ORTEC”, acquisita al ns.Prot.n°0050372 del 22.10.2019, (**Allegato 3**), confermando la propria condizione di esclusivista per la presente fornitura, dichiara quanto segue: *“la Divisione AMT di AMETEK S.r.l. è distributrice esclusiva per il territorio italiano dei prodotti della ORTEC di Oak Ridge, Tennessee (USA) e che come tale è anche l’unica Società autorizzata ad effettuare assistenza tecnica su detti prodotti”*;

VISTO l’art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *“nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate”* (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura del servizio di riparazione del modulo di cui trattasi, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore originario dello strumento e destinata all’ampliamento della fornitura già esistente in quanto necessaria per la corretta funzionalità dello strumento stesso;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l’obbligo per l’amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di una parte di ricambio differente rispetto a quella fornita in esclusiva dalla AMETEK Srl, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

DATO ATTO che i presupposti per l’affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche proprie della strumentazione di cui trattasi, che impongono l’effettuazione di specifiche attività tecniche sulla stessa;



- sussistenza di una esclusività della fornitura fornita dalla ditta AMETEK S.r.l., produttrice e fornitrice dello strumento;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.lgs.50/2016;

RITENUTO, per tutte le motivazioni suddette e rilevata la reale assenza di alternative, che nel caso specifico sussistano tutte le ragioni date dalla legge per derogare all'applicazione del principio di rotazione, la cui applicazione comporterebbe in tale affidamento la lesione del principio di efficacia, in quanto l'eventuale affidamento a ditta diversa dalla Ametek S.r.l. comporterebbe il rischio di compromissione della funzionalità di una strumentazione caratterizzata da alta tecnologia, dovuto all'intervento di tecnici non abbastanza qualificati rispetto a quelli della ditta produttrice, fermo restando che l'onere motivazionale relativo al rispetto dei principi di concorrenza viene soddisfatto dalle valutazioni del RUP circa le ragioni tecniche che portano a richiedere in esclusiva l'intervento della ditta produttrice della strumentazione;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore AMETEK S.r.l. nel bando "Servizi – Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature";

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 25.130,00 + IVA al 22%;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 secondo cui *"È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità"*;

RITENUTO, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACQUISITO il DURC della ditta Ametek S.r.l. Numero Protocollo INAIL_18499348, acquisito



al ns.Prot.n°0050444 del 22.10.2019 (**Allegato 4**);

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 30.658,60 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'estrema urgenza di effettuare un intervento di riparazione sul sistema spettrometria integrato “DSPEC-LF” s/n 14072023 in dotazione alla sezione Fisica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “Servizi – Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;
- 3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della medesima fornitura, all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Ametek S.r.l., abilitata al bando “Servizi – Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;
- 4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara;
- 5) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
- 6) **RITENUTO**, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;
- 7) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 30.658,60 iva compresa, sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZF62A4A502** (**Allegato 5**);



9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

10) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 23/10/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

